

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Corvaro e Santo Stefano ha convenuto C.A. innanzi al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per il Lazio la Toscana e l'Umbria proponendo opposizione al progetto di legittimazione formulato dalla Regione Lazio relativamente a terreno da quegli occupato in (OMISSIS) deducendo l'inammissibilità dell'istanza di legittimazione ed il difetto dei presupposti di legge per l'accoglimento della stessa.

Costituendosi, C.A. ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'adito Commissario e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa azione.

Il Commissario, dopo aver disatteso, con sentenza non definitiva, l'eccezione in rito, ha poi, con sentenza definitiva, accolto l'opposizione, dichiarando la natura demaniale civica del terreno in discussione, nel possesso del quale ha disposto la reintegrazione in favore dell'opponente.

Successivamente, la corte d'appello di Roma, adita dal C. con reclamo resistito dalla controparte, dopo aver sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, questa ha integralmente riformato dichiarando il difetto di giurisdizione del Commissario.

Avverso tale decisione l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Corvaro e Santo Stefano propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi ulteriormente illustrati da memoria.

C.A. resiste con controricorso, preliminarmente sollevando eccezione d'inammissibilità del gravame per sua tardiva proposizione, iterata in memoria.

L'eccezione, sulla quale la ricorrente non replica, è fondata.

Nell'intestazione dell'atto introduttivo, la ricorrente dichiara che la sentenza impugnata, emessa il 21.6.07 e depositata il successivo 19.7, non le è stata notificata; il che non risponde al vero, in quanto di detta sentenza l'odierna ricorrente ha avuto legale conoscenza sia a seguito di comunicazione del dispositivo, a cura della cancelleria ex art. 133 c.p.c., effettuata a ministero d'ufficiale giudiziario il 4.9.07, sia a seguito di notificazione del testo integrale della sentenza, sempre a cura della cancelleria e questa volta L. n. 1078 del 1930, ex art. 7 del pari effettuata a ministero d'ufficiale giudiziario il 24.9.07.

La L. 10 luglio 1930, n. 1078, ex art. 2, comma 1 concernente la definizione delle controversie in materia di usi civici, "la notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui alla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, comma 2, è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale"; lo stesso sistema di notifica è previsto per le sentenze pronunziate in sede di reclamo dalla Corte d'Appello ex art. 7, comma 1, della Legge medesima, dal quale si dispone che "la notificazione della sentenza della Corte di Appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale"; in fine, il successivo art. 8, comma 1, stabilisce che "il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza".

Come già ripetutamente evidenziato da questa Corte, la notificazione della decisione dei Commissari

regionali per la liquidazione degli usi civici, eseguita d'ufficio dalla segreteria ai sensi della *L. 10 luglio 1930, n. 1078, art. 2* ancorchè non abbia ad oggetto l'intero testo della decisione comprensivo della motivazione, ma il solo dispositivo, determina l'inizio della decorrenza del termine per proporre reclamo alla Corte d'Appello, posto dall'art. 4 della stessa Legge, in relazione alla *L. n. 1766 del 1927, art. 32, comma 2*, con la conseguenza che, decorso inutilmente tale termine, il reclamo non è ammissibile, non potendo il soccombente avvalersi del termine annuale fissato *dall'art. 327 cod. proc. civ.*; analogamente per la sentenza della Corte d'Appello che, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve essere notificata a cura della cancelleria della Corte d'Appello d'ufficio, sempre mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.

Pertanto, nel processo in materia di usi civici, il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione delle sentenze emesse dal commissario o dalla sezione speciale della corte d'appello di Roma non decorre dalla notificazione della pronunzia ad istanza di parte, ma esclusivamente dalla notificazione eseguita dalla segreteria ai sensi, rispettivamente, della *L. 10 luglio 1930, n. 1078, artt. 2 e 7* in quanto l'iniziativa delle parti non vale a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge per quanto riguarda la decorrenza dei termini.

Nè tale disciplina, che non è stata abrogata dal codice di procedura civile, si pone in contrasto con *l'art. 3 Cost.*, perchè la diversità trova giustificazione nelle peculiarità che contraddistinguono il procedimento commissariale, e neppure con l'art. 24 della stessa Carta fondamentale, restando assicurata un'adeguata possibilità di difesa (Cass. 16.3.07 n. 6165, 27.11.02 n. 16832 SS.UU., 28.6.95 n. 7293, 15.3.93 n. 3081, 15.9.92 n. 10528).

Pertanto, il ricorso per cassazione contro le decisioni della corte d'appello, rese sul reclamo contro le sentenze pronunziate dai commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve essere proposto, a pena di inammissibilità a norma dell'art. 8 cit., entro quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione a cura di cancelleria.

Devesi, inoltre, ritenere non ostativo a tale legale conoscenza ed al determinarsi delle indicate sue conseguenze ch'essa abbia avuto luogo per effetto di comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria *ex art. 133 c.p.c.*, peraltro a mezzo ufficiale giudiziario, invece che la *L. n. 1078 del 1930, ex art. 7* a mezzo posta, dacchè la comunicazione della sentenza ai sensi *dell'art. 133 c.p.c.*, ove eseguita mediante notifica tramite ufficiale giudiziario, deve ritenersi idonea anche ai fini dell'art. 7 cit..

Come ha evidenziato questa Corte con la sentenza 2 7.1.04 n. 14 76, innovando rispetto al precedente indirizzo (Cass. 17.1.91 n. 53, 26.11.87 n. 8786, 2.12.82 n. 6550) con argomentazioni che queste SS.UU. integralmente condividono, devesi, infatti, tener conto della sostanziale identità di contenuto e d'effetti delle due attività notificatorie, mentre non si può utilmente sostenere, in senso contrario, che la comunicazione *ex art. 133 cit.* abbia quale destinatario il procuratore costituito, laddove quella *ex art. 7 cit.* avrebbe come destinataria la parte personalmente, dacchè in entrambe le disposizioni il destinatario della comunicazione (*art. 133 c.p.c.*, comma 2) o dell'invio del dispositivo (*L. n. 1078 del 1930, art. 7*) viene identificato nella parte, ed è principio generale che nel corso del procedimento le comunicazioni e le notificazioni si facciano non alla parte personalmente, ma al procuratore costituito.

D'altra parte, tanto la comunicazione effettuata tramite ufficiale giudiziario *ex art. 133 c.p.c.* quanto la comunicazione effettuata a mezzo del servizio postale *L. n. 1078 del 1930, ex art. 7* pongono la parte a legale conoscenza dell'intervenuta decisione ed, al riguardo, devesi considerare lo specifico valore in tal senso che la normativa speciale attribuisce alla comunicazione del dispositivo da parte della

cancelleria e che travalica i limitati effetti della comunicazione ex *art. 133 c.p.c.*; valore che la precedente citata giurisprudenza, sulla sola considerazione della, peraltro pacifica, irrilevanza ai fini impugnatori di detta ordinaria comunicazione ex *art. 133 c.p.c.* e della sua prevalente funzione di consentire alle parti adempimenti fiscali, non ha considerato.

Nel caso specie, inoltre, la cancelleria ha anche provveduto all'ulteriore notifica della copia per estratto della sentenza, proprio ed espressamente ai sensi della *L. n. 1078 del 1930, art. 7* in data 4.9.07, ciò che toglie ogni dubbio in ordine all'intervenuta notifica ed alla decorrenza, quanto meno da tale data, del termine di quarantacinque giorni per impugnare; si che, laddove la ricorrente parla di sentenza "non notificata", o esprime un'opinione non condivisibile, stante quanto in precedenza osservato, o si riferisce alla notificazione ad istanza di parte, irrilevante nel procedimento in esame.

Per il che il ricorso, notificato addì 1.10.08, risulta ampiamente fuori termine eppertanto inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M la Corte, decidendo a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte, liquidandole in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009